

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, lì 18/02/2020

CIRCOLARE N. 12/2020

Scadenza/Adempimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Conservazione Fatture Elettroniche anno 2018

Si ricorda che la conservazione sostitutiva a norma delle Fatture Elettroniche va effettuata entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi.

Per le fatture elettroniche del 2018 (considerato che la scadenza della dichiarazione dei redditi 2019 era fissata al 02 dicembre 2019) **la conservazione dovrà essere conclusa entro il 28 febbraio 2020.**

In assenza di precisazioni, si ritiene che, fino a fine 2018, l'obbligo o meno di conservare a norma le fatture elettroniche dipenda dalla natura obbligatoria o facoltativa dell'emissione della fattura stessa.

Dal 1° luglio 2018, com'è noto, l'obbligo di emissione della fattura elettronica decorreva in via anticipata per subappalti e le subforniture nella filiera degli appalti pubblici nonché per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.

Al di fuori di questi casi dovrebbero potersi ritenere ancora valide le precisazioni fornite con la circolare n. 18/E/2014 secondo le quali:

- 1 - il ricorso alla FE è subordinato all'accettazione da parte del destinatario;
- 2 - la stampa su carta con conservazione cartacea rappresenta un comportamento concludente del destinatario circa la sua intenzione di non accettare la fattura come elettronica;
- 3 - la fattura rimane tuttavia elettronica in capo all'emittente, con conseguente obbligo di conservazione sostitutiva solo da parte di quest'ultimo.

Non sembra vi debbano essere dubbi, invece, circa il fatto che le fatture emesse per obbligo normativo (ad esempio subappalti nella filiera dei lavori pubblici dal 1° luglio 2018) debbano essere conservate in modo sostitutivo a norma, tanto dal fornitore quanto dal cessionario/committente soggetto

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

passivo. Anche in considerazione del fatto che in tal caso il cessionario/committente deve “pretendere” la fattura elettronica (pena l’obbligo di attivare la procedura di denuncia attraverso autofattura), si ritiene che detta fattura debba essere conservata a norma anche dal destinatario.

Ciò detto non sempre è facile distinguere quando la fattura è stata emessa elettronica per obbligo oppure per scelta dell’emittente (si veda la tabella seguente).

Tipo	Obbligo conservazione a norma
Fattura verso la PA	SI
Fattura subappalti/subfornitura filiera appalti pubblici	SI, per quelle emesse dal 01/07/2018
Forniture carburanti per autotrazione all’ingrosso	SI, per quelle emesse dal 01/07/2018
Fatture emesse in via elettronica per scelta (fino al 31/12/2018)	Si per l’emittente No per il destinatario (1)
(1) <u>NULLA VIETA DI ADOTTARE COMPORTAMENTI PRUDENZIALI E CONSERVARE ANCHE QUESTE FATTURE A NORMA</u>	

Si evidenzia da ultimo la possibilità di effettuare la conservazione sostitutiva a norma delle fatture XML transitate per il SdI aderendo al servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.